



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2010
COM(2010) 545 definitivo

2010/0284 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce, per il 2011 e 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE
per determinati stock di acque profonde**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Per stock di acque profonde o pelagici si intendono gli stock catturati in acque situate al di là dei principali fondali della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o nelle montagne sottomarine. Queste specie hanno una crescita lenta e vivono a lungo, il che le rende particolarmente vulnerabili all'attività di pesca. Le conoscenze scientifiche sulla longevità e la crescita di queste specie stanno lentamente aumentando e indicano che alcune specie, come la molva azzurra e il pesce sciabola nero, crescono più rapidamente e vivono meno a lungo di altre specie, quali il pesce specchio atlantico, gli squali di profondità e il granatiere, e sono pertanto meno vulnerabili all'attività di pesca. Un altro fattore che incide sulla vulnerabilità alla pesca è la possibilità di catturare le specie in aggregazioni locali, come avviene per il pesce specchio atlantico, la molva azzurra e i berici.

Come per tutti gli stock di pesci selvatici, non imporre restrizioni alla pesca in acque profonde incoraggia la corsa delle imprese di pesca per impossessarsi di una risorsa gratuita senza tenere nel debito conto il livello sostenibile di sfruttamento. È quello che è avvenuto per alcune specie di acque profonde prima che l'Unione europea iniziasse a regolamentare il settore nel 2003. Alcune specie di elevato valore commerciale sono considerate depauperate, come ad esempio il pesce specchio atlantico nelle acque nordoccidentali e l'occhialone nel Golfo di Biscaglia. È pertanto necessario limitare l'attività di pesca con un intervento pubblico al fine di prevenire l'erosione del reddito delle imprese di pesca, orientare lo sfruttamento verso rese più elevate nel lungo termine e ridurre l'impatto sull'ecosistema e sulla catena alimentare dovuto alle riduzioni improvvise dell'entità di alcune popolazioni ittiche. Infine, questo intervento aiuterà anche ad assicurare un approvvigionamento più stabile di proteine ad alto valore nutritivo per i consumatori, anche se questo aspetto è meno importante per le specie di acque profonde, che rappresentano una proporzione minima del pesce sbarcato nell'UE. Nel caso delle specie di acque profonde l'intervento pubblico è particolarmente rilevante in quanto la ricostituzione degli stock a crescita lenta già depauperati potrebbe richiedere molto tempo o anche risultare impossibile. La necessità di fissare le possibilità di pesca è espressa nell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che obbliga il Consiglio ad agire in tal senso.

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) fornisce ogni due anni un esame approfondito dello stato biologico degli stock di acque profonde. Il parere più recente è del giugno 2010. La presente proposta di fissazione delle possibilità di pesca è basata sull'ulteriore esame effettuato nel luglio 2010 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) a seguito dei lavori svolti dal CIEM. Essa è pertanto conforme all'esigenza di fondare le procedure decisionali su pareri scientifici attendibili, secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Gli organismi scientifici sono costantemente del parere che il migliore strumento di gestione della pesca in acque profonde sia la limitazione dello sforzo di pesca. Le

specie di acque profonde sono infatti catturate in condizioni di pesca multispecifica, l'attività di pesca non è selettiva e ingenti quantitativi di pesce sono gettati in mare perché non hanno sufficiente valore commerciale. I limiti di cattura sono tuttavia considerati un'utile misura complementare ed è possibile correlarli a disposizioni sull'utilizzo delle possibilità di pesca se, in assenza di tali disposizioni, i livelli di cattura non potrebbero essere giustificati. La Commissione ha quindi istituito la prassi di presentare proposte di regolamento relative alle possibilità di pesca in funzione dei pareri scientifici che le vengono trasmessi. Inoltre, nel corso del 2010 la Commissione riesamina il regime generale di accesso agli stock di acque profonde [regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio] allo scopo di elaborare le limitazioni dello sforzo di pesca e le misure tecniche corrispondenti ai diversi mestieri di pesca. Attualmente lo sforzo di pesca è limitato globalmente per l'Atlantico nordorientale senza alcuna distinzione fra le varie attività di pesca [vedere l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio].

• **Contesto generale**

Nell'Unione europea la pesca di specie di acque profonde è disciplinata dal 2003 in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di sforzo di pesca massimo che può essere esercitato nell'Atlantico nordorientale. Per il 2009 e il 2010 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde¹.

I dati disponibili sugli stock di acque profonde non permettono agli scienziati di valutarne pienamente lo stato, né in termini di entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Questa situazione è dovuta a diversi fattori, che ostacolano costantemente il progresso in tale campo. Queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita molto lenta, per cui risulta impossibile strutturare lo stock in classi di età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock sono ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici. Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di distribuzione. Le attività di pesca si concentrano solo parzialmente su queste specie e alcune sono di origine relativamente recente.

I progressi scientifici sono di conseguenza lenti e dipendono da un approccio precauzionale alla gestione della pesca basato sulle tendenze osservabili negli indici di abbondanza.

La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tali possibilità di pesca devono essere conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (di seguito: accordo delle

¹ GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

Nazioni Unite del 1995 sugli stock). In particolare l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non viene invocata quale giustificazione per rinviare o per non intraprendere misure di conservazione e di gestione.

L'adeguamento dei TAC previsto nella presente proposta è conforme ai pareri scientifici e riflette i principi di gestione stabiliti nell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock e negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, di recente confermate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 64/72 del dicembre 2009).

Anche se alcuni stock di acque profonde sono sfruttati da altre nazioni che praticano la pesca, in particolare Norvegia, Islanda, Isole Færøer e Russia, e benché sia necessario cercare un accordo sulle misure di gestione armonizzata insieme alle suddette nazioni dedite alla pesca, oppure, per gli stock che vivono in acque internazionali, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), occorrono misure unilaterali da applicare alle navi dell'Unione europea fino alla conclusione di tali accordi al fine di evitare le conseguenze negative sopra descritte della pesca non regolamentata.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2010. Esse sono correlate al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde², in cui sono elencate le specie di acque profonde più importanti dal punto di vista commerciale per le quali la Commissione intende stabilire limiti di cattura (allegato I del suddetto regolamento).

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono decise ogni due anni in funzione del ritmo delle valutazioni scientifiche degli stock, che sono basate su esami approfonditi. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argenteria e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono pertanto essere stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre. Il regolamento in vigore nel 2010 per questi stock è il regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

² GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La proposta tiene conto delle consultazioni tenute con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ("CCPA", composto da membri delle organizzazioni professionali del settore produttivo, dell'industria della trasformazione, del settore commerciale – pesca e acquacoltura – e da rappresentanti delle organizzazioni non professionali che tutelano gli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo) e con i consigli consultivi regionali (CCR) competenti per le attività di pesca contemplate dalla proposta. Queste consultazioni si sono svolte sulla base della comunicazione della Commissione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" [COM(2006) 246 definitivo], che stabilisce i principi del cosiddetto processo di anticipazione, e sulla comunicazione della Commissione "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2011" [COM(2010) 241 definitivo], in cui la Commissione esprime i propri pareri e le proprie intenzioni sulle proposte di possibilità di pesca per il 2011.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

I consigli consultivi regionali insistono sulla necessità di provvedere affinché i cambiamenti introdotti nelle possibilità di pesca annuali siano gradualmente, allo scopo di ridurre al minimo le perturbazioni a breve termine dell'attività economica. Essi esprimono preoccupazione sull'incertezza dei pareri scientifici e auspicano un miglioramento della base di informazioni e un'armonizzazione dei metodi di raccolta dei dati. Se accettano la necessità di proteggere dal depauperamento specie particolarmente vulnerabili, non sono però a favore di riduzioni dei limiti di cattura ove tali riduzioni comporterebbero un aumento dei rigetti nella pesca multispecifica. Essi sperano piuttosto che la pesca multispecifica sia gestita nell'ambito di un approccio globale, comprendente le autorizzazioni per le catture accessorie delle specie più vulnerabili, e accettano che la fissazione di limiti dello sforzo per attività di pesca distinte potrebbe costituire un approccio ragionevole, associato a misure tecniche quali i miglioramenti di selettività. I consigli consultivi regionali sottolineano che la pressione di pesca si è ridotta notevolmente dall'introduzione delle misure di gestione nel 2003 e insistono sul fatto che gli Stati vicini debbano adottare approcci di gestione analoghi per mantenere condizioni eque di concorrenza. Essi ritengono che occorra raddoppiare l'impegno per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde e per evitare le zone caratterizzate da un'abbondante presenza di novellame e fanno notare che alcune attività di pesca tradizionali si sono dimostrate sostenibili in quanto esistono da secoli. Una parte dei CCR auspica anche che la gestione risponda ai segnali positivi provenienti da alcuni stock, in particolare nei casi in cui i pescherecci commerciali hanno contribuito al miglioramento dei dati scientifici. Altri CCR auspicano la graduale abolizione delle possibilità di pesca ove non sia prevista una valutazione degli stock a breve termine.

Il principio dell'adeguamento graduale e della limitazione dei cambiamenti annuali delle possibilità di pesca è stato integrato nella proposta. Non è stato prospettato alcun

cambiamento che comporterebbe un aumento o una diminuzione annuali delle possibilità di pesca superiore al 15% rispetto alla situazione del 2010. L'unica eccezione è costituita dagli squali di profondità. Nonostante il TAC non differisca ufficialmente dal TAC zero stabilito per il 2010, il divieto di catture accessorie comporterà di fatto una riduzione del 100% degli sbarchi autorizzati. La Commissione attua una politica di protezione degli squali, come annunciato nella comunicazione relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali [COM(2009) 40 definitivo]. Il divieto di catture accessorie dovrebbe incoraggiare i pescatori a cooperare per designare le zone con una maggiore abbondanza di squali e migliorare la selettività degli attrezzi. Una volta attuate tali misure, potrebbero essere concessi permessi di sbarco per le catture accessorie inevitabili.

Nel 2010 la Commissione elabora un nuovo regolamento quadro sull'accesso alla pesca in acque profonde che a medio termine deve introdurre la gestione dello sforzo di pesca per tipo di pesca/mestiere.

La Commissione è consapevole del problema delle catture accessorie nella pesca multispecifica e incoraggia gli Stati membri e le imprese di pesca a mettere a punto pratiche di pesca che riducano tali catture. Essa studia la possibilità di destinare risorse finanziarie per progetti finalizzati a ridurre le catture accessorie nella pesca di acque profonde nel 2011. I livelli delle catture accessorie inevitabili di specie particolarmente vulnerabili nei diversi mestieri, una volta fissati, potrebbero tradursi in possibilità di pesca di catture accessorie. Numerosi TAC rappresentano già quantitativi di catture accessorie.

La Commissione continua ad impegnarsi per designare zone di pesca limitata al fine di proteggere habitat estremamente diversi, seguendo i pareri scientifici dei suoi principali organi consultivi o aiutando gli Stati membri a istituire zone speciali di conservazione.

La Commissione è del parere che l'approccio unilaterale adottato nella presente proposta debba essere utilizzato per persuadere gli Stati vicini ad attuare una gestione responsabile della pesca di acque profonde e persegue tale obiettivo nei negoziati annuali a livello bilaterale e in sede di NEAFC. Lo sfruttamento delle specie di acque profonde costituisce solo una di una serie di questioni che devono essere affrontate con i paesi del Nord che praticano la pesca.

La Commissione ha elaborato e sta verificando un quadro di gestione che risponda alla tendenza degli indici relativi agli stock, anche in assenza di pareri scientifici conclusivi, e auspica di poter sviluppare maggiormente questo quadro per la pesca in acque profonde grazie all'evoluzione del grande progetto di ricerca DEEPFISHMAN, finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro.

La Commissione ha incoraggiato, anche attraverso il finanziamento di studi, la cooperazione dei pescatori con gli istituti scientifici al fine di migliorare la comprensione reciproca e di sfruttare le informazioni disponibili provenienti dalla pesca commerciale per l'elaborazione di pareri scientifici. Il miglioramento della raccolta dei dati amministrativi è uno degli obiettivi del nuovo regolamento quadro sull'accesso alla pesca in acque profonde.

- **Ricorso al parere di esperti**

La biologia e l'economia della pesca costituiscono i settori scientifici/di competenza interessati. La Commissione ha consultato il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e ha organizzato la riunione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il parere del CIEM si basa su un parere quadro elaborato dallo stesso CIEM e utilizzato conformemente alle richieste dei suoi clienti, tra cui figura la Commissione. Il CSTEP fornisce il proprio parere in conformità al mandato che riceve dalla Commissione. Tutte le relazioni del CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul relativo sito web. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito web.

Non si dispone di dati sufficienti a dimostrare la sostenibilità della pesca di tutti gli stock interessati dalla presente proposta. I pareri scientifici del 2010 ripetono in larga misura pareri precedenti formulati nel 2008 o ancora prima. Dato che il parere quadro è orientato alla resa massima sostenibile e considerato che il livello di sfruttamento delle specie di acque profonde che dà luogo a tale resa non è conosciuto, gli scienziati raccomandano in generale di ridurre le catture a partire dai livelli recenti fino a quando dagli stock giungano segni di aumento della popolazione. Il CIEM consiglia di mantenere stabili le attività di pesca nei casi in cui i livelli di sfruttamento registrati su un arco di diversi anni non sembrano aver avuto un effetto negativo sugli stock. In altri casi il CIEM raccomanda di non aumentare l'attività di pesca o di riportare le catture ai livelli raggiunti prima dell'aumento. Il CIEM sottolinea la necessità di proteggere le aggregazioni riproduttive da un depauperamento sequenziale.

Dopo un considerevole calo delle possibilità di pesca dal 2003, i limiti di cattura previsti dalla proposta per il secondo anno (2012) coincidono in larga misura con i livelli di catture precauzionali consigliati dagli scienziati. Ove i pareri siano invariati rispetto al 2008, la presente proposta si basa sul regolamento precedente relativo alle possibilità di pesca per il 2009 e il 2010, che prevedeva di scaglionare su un periodo di quattro anni le necessarie riduzioni delle possibilità di pesca.

Qualora una parte consistente delle catture raccomandate sia effettuata da paesi terzi, questo aspetto è stato preso in considerazione e il parere è stato applicato ai vari tipi di pesca dell'UE in funzione del loro sviluppo.

Secondo alcune serie di dati, le attività di pesca si sono già stabilizzate a livelli molto bassi o sono sul punto di farlo e si notano anche segnali di una ripresa dell'abbondanza. Tenendo inoltre conto di dati recenti sulle caratteristiche di crescita variabile delle diverse specie di acque profonde, sembra possibile che gli stock che sono rimasti specie bersaglio dopo riduzioni consecutive delle possibilità di pesca potrebbero in futuro essere sfruttati in modo sostenibile sotto il profilo biologico ed economico. Per poter rendere questa attività di pesca anche ecologicamente sostenibile è tuttavia necessario affrontare altri problemi, in particolare i rigetti/le catture accessorie e l'interferenza con gli habitat marini vulnerabili. In futuro, pertanto, la gestione potrà porsi come obiettivo di mantenere stabili le attività di pesca, ove possibile, elaborare misure tecniche e incoraggiare strategie di pesca che attenuino le ripercussioni negative sugli ecosistemi marini vulnerabili e riducano i rigetti.

Si è inoltre tenuto conto della natura multispecifica di molte attività di pesca in acque profonde. I contingenti esistenti di entità limitata e comprensivi delle catture accessorie inevitabili sono mantenuti in modo da evitare di creare un obbligo di rigetto in mare.

Per quanto riguarda gli squali di profondità e il pesce specchio atlantico, la Commissione segue una politica di TAC zero. Per gli squali di profondità, che nel TAC non sono ancora suddivisi per specie, il divieto di pesca fa seguito al parere secondo cui le principali specie commerciali di questa famiglia sono considerate depauperate. Secondo i pareri scientifici, non dovrebbe essere autorizzata la pesca del pesce specchio atlantico in nessuna delle zone soggette a TAC. La zona di protezione del pesce specchio atlantico nelle divisioni CIEM VI e VII, introdotta con il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2005 e il 2006, e che ha continuato ad essere applicata con il regolamento (CE) n. 1359/2008, non è più una misura adeguata di limitazione delle catture di pesce specchio atlantico in considerazione del fatto che tale specie non deve più essere catturata in nessuna zona.

- **Valutazione dell'impatto**

Le possibilità di pesca devono essere fissate come previsto all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Le misure proposte, se messe in atto, comporteranno una riduzione globale delle possibilità di pesca per le navi dell'UE. Tali misure daranno luogo in parte a una riduzione delle catture, che è prevista nei casi in cui i nuovi limiti di cattura corrispondono alle catture reali recenti o sono inferiori a queste ultime.

La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili. La strategia adottata nella proposta comporterà a breve termine una riduzione dei TAC, ma, una volta ricostituiti gli stock sovrasfruttati, le possibilità di cattura resteranno stabili o aumenteranno, in funzione del parere precauzionale. Gli effetti previsti a medio e lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale in conseguenza della diminuzione dello sforzo di pesca, una riduzione del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio per nave, nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi per le specie che avranno dimostrato di poter sostenere un'attività di pesca continua. La riduzione, ottenuta dal 2003, dello sforzo di pesca e della dimensione della flotta dedicata alla pesca in acque profonde dimostra che questa politica è applicata nella pratica. I primi segnali positivi provenienti dagli indici degli stock confermano che le aspettative concernenti gli effetti a medio e lungo termine sono ancora valide.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta stabilisce, mediante un regolamento, i limiti di cattura per le flotte pescherecce dell'Unione europea relativamente alle specie di acque profonde commercialmente più importanti nelle acque UE e nelle acque internazionali dell'Atlantico nordorientale al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a livelli sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. Essa si basa sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 31, lettera d), del TFUE. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la ragione di seguito esposta.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e

ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri sono liberi di ripartire come ritengono le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri dispongono pertanto di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che scelgono per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

In generale la proposta non semplifica né complica la gestione dei contingenti di pesca. La riorganizzazione delle zone TAC per il granatiere dovrebbe tuttavia semplificare la gestione dell'attività di pesca interessata in quanto il nuovo TAC principale proposto riguarda l'intera zona in cui essa è principalmente praticata.

- **Riesame/revisione/caducità**

La proposta riguarda un regolamento biennale relativo al 2011 e 2012. Gli strumenti di gestione e i livelli delle possibilità di pesca saranno riesaminati nel 2012 per preparare il regolamento successivo. Una clausola di caducità non è necessaria nel presente regolamento.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Il TFUE stabilisce che le questioni rientranti nell'ambito della PCP devono essere decise insieme dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una deroga è prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE per le misure relative alla "fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca", che sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, senza la partecipazione del Parlamento. La presente proposta è pertanto limitata alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente correlate all'utilizzo di tali possibilità.

Per quanto riguarda i limiti di cattura, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto "front-loading" (anticipazione), illustrati nella comunicazione della Commissione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" [COM(2006) 246 definitivo] e nella comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2011 [COM(2010) 241 definitivo], che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione con riguardo alle proposte delle possibilità di pesca prima di disporre dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2011. Secondo

quest'ultima comunicazione, gli stock di acque profonde rientrano nelle categorie di pareri previste per i casi in cui i dati sono scarsi. La proposta è conforme alle norme in essa fissate. In particolare, ove i pareri non siano conclusivi, i TAC devono essere ricondotti verso i livelli di cattura reali recenti. I nuovi livelli di TAC risultanti sono calcolati utilizzando i dati sulle catture comunicati dagli Stati membri alla Commissione dal 2007 al 2009.

In conformità al processo di anticipazione, le consultazioni con gli operatori del settore (CCR e CCPA) e gli Stati membri hanno avuto luogo nell'estate del 2010.

La proposta è altresì conforme alla comunicazione della Commissione "Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile" [COM(2006)360 definitivo]. Il concetto di rendimento massimo sostenibile non può essere applicato direttamente agli stock di acque profonde a causa delle conoscenze insufficienti sull'entità e sulle strutture di età degli stock. Tuttavia l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca in queste circostanze permette di mantenere la possibilità di sviluppare una gestione orientata al rendimento massimo sostenibile una volta che siano disponibili maggiori informazioni.

Sono proposti cambiamenti alle zone TAC per il granatiere e la molva azzurra in conformità alla raccomandazione scientifica di allineare le zone TAC alle unità di valutazione, in modo che le decisioni relative alla gestione possano tener conto più agevolmente delle raccomandazioni scientifiche.

La proposta prevede la sospensione del divieto di pescare il pesce specchio atlantico in alcune zone in cui si potrebbero trovare aggregazioni di questa specie. Dato che per il pesce specchio atlantico si propone un TAC uguale a zero, questa specie non può più essere pescata in nessuna delle zone contemplate nel campo di applicazione del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea³,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁴, il Consiglio stabilisce misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di un utilizzo efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni ad esse funzionalmente collegate.
- (4) Occorre fissare i TAC sulla base dei pareri scientifici disponibili, prendendo in considerazione gli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tenere conto dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare quelli del

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e dei Consigli consultivi regionali interessati.

- (5) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e i principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (6) I più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (relazione del comitato consultivo del CIEM sugli stock migratori ampiamente distribuiti, libro 9, giugno 2010) e del CSTEP (relazioni scientifiche e tecniche del CCR, revisione del parere scientifico per il 2011, parte 2, luglio 2010) indicano che gran parte degli stock di acque profonde sono sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è necessario ridurre le possibilità di pesca per tali stock fino a quando l'evoluzione della loro entità mostri un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di non autorizzare la pesca diretta del pesce specchio atlantico.
- (7) Le principali specie commerciali degli squali di profondità sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Fino a quando l'entità delle catture accessorie inevitabili sia stata stabilita mediante progetti di selettività e altre misure tecniche, le catture accessorie non possono essere sbarcate.
- (8) Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde⁵, elencate nell'allegato I di detto regolamento, sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per la pesca principale di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall'esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per tali stock devono essere fissate nel regolamento annuale che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in alcune acque non UE.
- (9) In conformità all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁶, è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite,

⁵ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

⁶ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca annuali concesse alle navi da pesca dell'UE per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque dell'UE e in alcune acque non UE in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni funzionalmente collegate all'utilizzo di tali possibilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "nave UE", una nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell'Unione;
- b) "acque UE", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- c) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- d) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, agli Stati membri o ai paesi terzi;
- e) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- f) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009;
- g) "zone COPACE" (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009.

Articolo 3

Limiti di cattura e assegnazioni

I limiti di cattura per le specie di acque profonde catturate da navi dell'UE in acque UE e in alcune acque non UE e la ripartizione di tali limiti di cattura fra gli Stati membri sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi detratti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Relazione con il regolamento (CE) n. 847/96

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96, tutti i contingenti di cui all'allegato sono considerati contingenti analitici.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco che figura nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	<i>Beryx</i> spp.
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Musdee	<i>Phycis blennoides</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per "squali di profondità" si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:

Nome comune	Nome scientifico
Gattucci	<i>Apristuris</i> spp.
Squalo serpente	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagri	<i>Centrophorus granulosus</i>
Sagri atlantico	<i>Centrophorus squamosus</i>
Squalo portoghese	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Squalo musolungo	<i>Centroscymnus crepidater</i>
Pescecane nero	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Squalo becco d'uccello	<i>Deania calceus</i>

Zigrino	<i>Dalatias licha</i>
Pesce diavolo maggiore	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nero	<i>Etmopterus spinax</i>
Boccanera	<i>Galeus melastomus</i>
Gattuccio islandese	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	<i>Somniosus microcephalus</i>

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali delle navi UE nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie:	Squali di profondità		Zona:
			Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-)
Anno	2011	2012	
Germania	0	0	
Estonia	0	0	
Irlanda	0	0	
Spagna	0	0	
Francia	0	0	
Lituania	0	0	
Polonia	0	0	
Portogallo	0	0	
Regno Unito	0	0	
UE	0	0	
TAC	0	0	

Specie:	Squali di profondità		Zona:
			Acque UE e acque internazionali della zona X (DWS/10-)
Anno	2011	2012	
Portogallo	0	0	
UE	0	0	
TAC	0	0	

Specie:	Squali di profondità e <i>Deania histricosa</i> e <i>Deania profundorum</i>		Zona:
			Acque UE e acque internazionali della zona XII (DWS/12-)
Anno	2011	2012	

Irlanda	0	0
Spagna	0	0
Francia	0	0
Regno Unito	0	0
UE	0	0
TAC	0	0

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-)
Anno	2011	2012		
Germania	4	3		
Francia	4	3		
Regno Unito	4	3		
UE	12	9		
TAC	12	9		

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-)
Anno	2011	2012		
Germania	25	23		
Estonia	12	11		
Irlanda	62	57		
Spagna	123	114		
Francia	1 732	1 599		
Lettonia	80	74		
Lituania	1	1		
Polonia	1	1		

Regno Unito	123	114
Altri ⁽¹⁾	6	6
UE	2 165	2 000
TAC	2 165	2 000

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-)
Anno	2011	2012	
Spagna	11	11	
Francia	26	26	
Portogallo	3 311	3 311	
UE	3 348	3 348	
TAC	3 348	3 348	

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona COPACE 34.1.2. (BSF/C3412-)
Anno	2011	2012	
Portogallo	3 643	3 643	
UE	3 643	3 643	
TAC	3 643	3 643	

Specie:	Berici	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-)
Anno	2011	2012	
Irlanda	9	9	

Spagna	70	70
Francia	19	19
Portogallo	202	202
Regno Unito	9	9
UE	309	309
TAC	309	309

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-)
Anno	2011	2012	
Danimarca	2	1	
Germania	2	1	
Francia	9	10	
Regno Unito	2	1	
UE	15	13	
TAC	15	13	

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona III (RNG/03-)
Anno	2011	2012	
Danimarca	804	804	
Germania	5	5	
Svezia	41	41	
UE	850	850	
TAC	850	850	

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII e XIIb (RNG/5BX12B-)
Anno	2011	2012	
Germania	19	16	
Estonia	41	36	
Irlanda	189	163	
Spagna	3 038	2 621	
Francia	2 380	2 055	
Lettonia	51	44	
Lituania	59	51	
Polonia	1 020	880	
Regno Unito	149	129	
Altri ⁽¹⁾	5	5	
UE	6 951	6 000	
TAC	6 951	6 000	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XIIa, XIIc e XIV (RNG/8-14-)
Anno	2011	2012	
Germania	15	13	
Spagna	184	159	
Francia	94	81	
UE	293	253	
TAC	293	253	

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona VI (ORY/06-)
Anno	2011	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona VII (ORY/07-)
Anno	2011	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		
Regno Unito	0	0		
Altri	0	0		
UE	0	0		
TAC	0	0		

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>		Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, IX, X, XII e XIV (ORY/1CX14C)
Anno	2011	2012		
Irlanda	0	0		
Spagna	0	0		
Francia	0	0		

Portogallo	0	0
Regno Unito	0	0
UE	0	0
TAC	0	0

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Anno	2011	2012	
Danimarca	4	4	
Germania	4	4	
Irlanda	4	4	
Francia	25	25	
Regno Unito	15	15	
Altri ⁽¹⁾	4	4	
UE	56	56	
TAC	56	56	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Anno	2011	2012	
Danimarca	4	3	
Germania	2	2	
Svezia	4	3	
UE	10	8	
TAC	10	8	

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-)
Anno	2011(1)	2012(1)	
Irlanda	6	6	
Spagna	172	172	
Francia	9	9	
Regno Unito	22	22	
Altri ⁽²⁾	6	6	
UE	215	215	
TAC	215	215	
<p>(1) Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).</p> <p>(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.</p>			

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona IX (SBR/09-)
Anno	2011 ⁽¹⁾	2012 ⁽¹⁾	
Spagna	614	614	
Portogallo	166	166	
UE	780	780	
TAC	780	780	
<p>(1) Va rispettata una taglia minima di sbarco di 35 cm (lunghezza totale). Tuttavia, il 15% del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima di sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).</p>			

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona X (SBR/10-)
Anno	2011	2012	

Spagna	10	10
Portogallo	1 116	1 116
Regno Unito	10	10
UE	1 136	1 136
TAC	1 136	1 136

Specie:	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-)
Anno	2011	2012	
Germania	8	6	
Francia	8	6	
Regno Unito	11	11	
UE	27	23	
TAC	27	23	

Specie:	Musdee <i>Phycis blennoides</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V e VI (GFB/567-)
Anno	2011	2012	
Germania	10	10	
Irlanda	260	260	
Spagna	588	588	
Francia	356	356	
Regno Unito	814	814	
UE	2 028	2 028	
TAC	2 028	2 028	

Specie:	Musdee	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-)	
	<i>Phycis blennoides</i>		
Anno	2011	2012	
Spagna	242	242	
Francia	15	15	
Portogallo	10	10	
UE	267	267	
TAC	267	267	

Specie:	Musdee	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-)	
	<i>Phycis blennoides</i>		
Anno	2011	2012	
Francia	7	6	
Portogallo	32	28	
Regno Unito	7	6	
UE	46	40	
TAC	46	40	

